



CITTA' DI LECCE

**OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 2489/2014 IN RIFORMA DELLA SENTENZA TAR PUGLIA – SEZ. III DI LECCE N. 2000/2012.
ADOZIONE DI VARIANTE AL PRG PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA DI PROPRIETA' MARIA CARMELA E CLAUDIA FERRANTE.**

Relazione dell'Ufficio:

**COORDINATORE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO**
(Arch. M. Antonietta GRECO)

**ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO URBANISTICA**
(Dott. Severo MARTINI)

Visto della Ragioneria

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità TECNICA

Esprime parere POSITIVO

Li 3 DIC 2014

IL DIRIGENTE



Luigi MANIGLIO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE

Esprime parere _____

Li _____

IL DIRIGENTE

**OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 2489/2014 IN RIFORMA DELLA SENTENZA TAR PUGLIA – SEZ. III DI LECCE N. 2000/2012.
ADOZIONE DI VARIANTE AL PRG PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA DI PROPRIETA' MARIA CARMELA E CLAUDIA FERRANTE.**

Relazione

l'Assessore al Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio dott. Severo Martini

PREMESSO CHE

- La sigg.ra Maria Carmela Ferrante unitamente alla nipote Claudia Ferrante, entrambe eredi di Ferrante Nono, sono comproprietarie pro quota di un suolo sito in Lecce alla via don Stefano Garzegno (già via Gramsci), in catasto al Fg. 229, p.lle 90 e 72, tipizzato dal P.R.G. come zona F11 " attrezzature per l'istruzione, scuole dell'infanzia e dell'obbligo ".
- Per tali aree, in passato il Comune di Lecce, con delibera C.C. n. 80 del 15.06.2001, in conformità agli indirizzi e criteri fissati dall'A.C. con D.C.C. n.80 del 3.03.1997, aveva adottato una variante al PRG mediante reiterazione dell'originaria destinazione di zona F11 " attrezzature per l'istruzione, , scuole dell'infanzia e dell'obbligo " (art.89 NTA), sul presupposto dell'intervenuta decadenza del vincolo di PRG ed a seguito di sentenze TAR pronunciate sul ricorso per la riqualificazione urbanistica del lotto promosso dal sig. Ferrante Nono, all'epoca proprietario dell'area.
- La variante in parola era stata poi approvata in via definitiva dalla Regione Puglia con delibera G.R. n. 983 del 9.07.2002.
- Nel frattempo, alla luce delle numerose istanze di riqualificazione urbanistica pervenute al Comune, l'Amministrazione Comunale, con delibera C.C. n. 56 del 21.03.2002, sulla base di uno studio ricognitivo puntuale - esteso all'intero Centro Urbano – di tutte le aree destinate dal PRG a servizi di quartiere " zone F ", disponeva che << *le aree a servizi eccedenti il minimo inderogabile di cui all'art.3 del DM 1444/68 e già destinate dal PRG a servizi nell'ambito delle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, potranno essere attuate dai privati, conformemente alle destinazioni di Piano e/o in caso di necessità, mediante le procedure di apposita variante* >>.
- Entrambi i provvedimenti di adozione e approvazione della variante al PRG relativa alla proprietà Ferrante erano stati oggetto di impugnativa da parte della sig.ra Ferrante Maria Carmela , giusto ricorso TAR n. 3173/2001, con il quale si chiedeva l'annullamento della delibera comunale n.80/2001 e della delibera G.R. n.983/2002.
- Con sentenza n. 3267/05 il TAR Puglia – Sez.Lecce accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto, << *annullava la delibera C.C. n.80 del 15.06.01 e la delibera della Giunta Regionale pugliese n. 983 del 9.07.02 , limitatamente alla mancata previsione di parametri certi di calcolo dell'indennizzo dovuto per la reiterazione dei vincoli espropriativi* >>.
- Ad oggi pende causa civile innanzi al Tribunale di Lecce promossa dalle sig.re Maria Carmela e Claudia Ferrante, al fine di vedere acclarato il diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché per la determinazione di parametri certi di calcolo dell'indennizzo medesimo, unitamente al risarcimento del maggior danno per asserita reiterazione del vincolo ablatorio.

PREMESSO ALTRESI' CHE

- A distanza di anni, con atto di diffida del 4.06.2012 prot.n.69149, la sig.ra Maria Carmela Ferrante, erede di Ferrante Nono, riproponeva nuova istanza di riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà sita in Lecce alla via don Stefano Garzegno (già via Gramsci), identificata catastalmente al Fg. 229, p.lle 90 e 72 , chiedendone la riclassificazione in " zona B di completamento " e, con ricorso TAR n.1387 del 2012, impugnava il silenzio del Comune sull'istanza medesima.
- In riscontro a tale richiesta, con nota 23.10.2012 prot. n.117214, il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio significava che la destinazione di " zona F11 – attrezzature

per l'istruzione " impressa sull'area di proprietà Ferrante, configurava un vincolo di PRG di natura " conformativa " e non " espropriativa ", atteso che la realizzazione di una " scuola " può avvenire, oltre che ad iniziativa pubblica , anche ad iniziativa privata, richiamando – in proposito – le determinazioni assunte dall'Amministrazione Com.le con delibera C.C. n. 56 del 21.03.2002, relativamente alla possibilità riservata ai privati di attuazione delle destinazioni di PRG in alcune aree (tra cui quella in esame) eccedenti lo standard di Piano.

- Con sentenza n. 2000/2012 il TAR Puglia-Sez.Lecce , nel prendere atto della nota dirigenziale di risposta, dichiarava per sopravvenuta carenza d'interesse << *l'improcedibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto inizialmente serbato dall'Amministrazione resistente sull'istanza volta alla ripianificazione della zona d'interesse, attesa l'intervenuta nota di risposta* >>.
- La decisione del giudice amministrativo veniva impugnata dalle sigg.re Ferrante Maria Carmela e Claudia con ricorso proposto innanzi al Consiglio di Stato in data 20.01.2013, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza TAR n.2000/2012, nonché per la nomina di un Commissario ad Acta.
- Con sentenza n. 2489/2014 del 14.05.2014, il Consiglio di Stato, si pronunciava nel modo seguente : << *accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione III, n.2000 del 13 dicembre 2012, in accoglimento del ricorso di primo grado, dichiarata nulla la nota dirigenziale 23 ottobre 2012, dichiara l'obbligo del Comune di Lecce di provvedere sull'istanza del 4 giugno 2012 proposta al fine della riqualificazione urbanistica del suolo appartenente alle appellanti Maria Carmela Ferrante e Claudia Ferrante* >>.

PRESO ATTO CHE

- In merito alla questione della caducazione dei vincoli di PRG, conseguente alla legge 19 novembre 1968 n.1187, il Comune di Lecce , visti gli innumerevoli ricorsi promossi dai proprietari delle aree interessate da vincoli di Piano preordinati all'espropriazione, con deliberazione C.C. n. 80 del 3.03.97, ha fissato i criteri per la riqualificazione urbanistica delle stesse aree.
- Tale delibera, accompagnata da una dettagliata relazione redatta dall'Ufficio PRG comunale, partendo da analisi e verifiche delle previsioni del PRG vigente riguardo al fabbisogno di standards in rapporto all'andamento demografico ed alla consistenza di tutte le aree del centro urbano già utilizzate e/o ancora utilizzabili, perveniva alla conclusione che la conferma di tali aree garantiva la dotazione minima di aree per servizi di quartiere " zone F " fissata dal PRG in 22,5 mq/ab.
- Inoltre, con il medesimo provvedimento si riscontrava che il dimensionamento generale del settore residenziale risultava largamente sufficiente, non essendo state ancora raggiunte le proiezioni demografiche calcolate dal Piano all'anno 1997 (nel periodo di quindici anni su cui è stato dimensionato il PRG), pari a 107.407 abitanti, con la conseguenza che – per un verso - " *non esiste alcuna necessità di aumento di aree edificabili da destinare alla residenza, né attuale né di previsione all'interno del territorio comunale* " e che – per altro verso – vi era la necessità di garantire la dotazione di *standards* prevista dallo strumento urbanistico, oggetto di richiesta sempre maggiore da parte della popolazione.
- Sulla base di tali dettagliate analisi e valutazioni, in riferimento alla riqualificazione urbanistica delle aree di tutto il territorio comunale interessate da decadenza vincoli di PRG, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di formulare, giusta delibera C.C. n.80/97 sopracitata, specifiche direttive che – fatti salvi gli adempimenti specifici sulle singole aree oggetto di contenzioso giurisdizionale - possono riassumersi sinteticamente nei seguenti criteri ed indirizzi:
 - a) Reiterazione motivata dei vincoli previsti dal PRG per tutte le aree che non risultino definitivamente compromesse e siano utilizzabili per servizi;
 - b) Riclassificazione per le aree definitivamente compromesse interessate da edificato legittimamente realizzato e/o oggetto di sanatoria edilizia, come conferma di uno stato di fatto ormai consolidato;
- Ulteriori determinazioni sono state assunte successivamente dall'Amministrazione Com.le in merito alla specifica utilizzazione di tutte le aree del Centro Urbano classificate dal PRG come " zone F – Attrezzature e Servizi di quartiere " (art. 88 NTA), concorrenti alla formazione dello standard di

Piano ai sensi dell'art.3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, sulla base di una "dettagliata e puntuale ricognizione effettuata dagli Uffici su ogni singola area del Centro Urbano destinata a servizi di quartiere – Zone F -", al fine di definire esattamente, rispetto alle originarie previsioni di PRG, l'effettiva consistenza di aree libere ancora disponibili ed utilizzabili ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di standard;

- Infatti, con delibera C.C. n. 56 del 21.03.2002 avente ad oggetto " D.M. 2 aprile 1968 n.1444 – Ricognizione e verifica aree a servizi. Definizione criteri e modalità di attuazione " l'Amministrazione ha stabilito che le aree già destinate a servizi dal PRG ed eccedenti il minimo inderogabile di cui al DM 1444, possono essere attuate dai privati proprietari , conformemente alle destinazioni di Piano e nel rispetto della specifica normativa di dettaglio contenuta nelle NTA di PRG. Tanto, sulla base delle risultanze scaturite dallo studio e verifiche effettuate dagli uffici - riferiti puntualmente a tutte le aree del Centro Urbano cittadino - che hanno dimostrato che le aree a servizi pubblici di quartiere classificate dal PRG come " zone F ", già attuate, acquisite al patrimonio comunale ovvero in fase di acquisizione da parte del Comune, garantivano - in base alla popolazione residente - lo standard minimo di 18 mq/ab di cui al DM 1444/68 (cfr. allegati alla del. 56/02 consistenti in relazione, schede tecniche di analisi ed elaborati cartografici – n.38 tavole di analisi e di proposta con individuazione zone " F ");
- In altri termini, l'Amm.ne Com.le, preso atto dell'avvenuto rispetto degli standards minimi di cui al D.M. 1444/68 in diverse parti del territorio comunale , ma anche della necessità delle aree vincolate per il soddisfacimento dei maggiori standards fissati dal P.R.G., ne traeva la determinazione di consentire in questi casi la realizzazione delle destinazioni a servizi direttamente da parte dei privati, così reinterpreta – *pur senza variarle e senza precludersi la possibilità di una propria iniziativa pubblica* – le previsioni dello strumento urbanistico generale. (sentenza TAR n.3267/05).

CONSIDERATO CHE

- Il lotto di proprietà delle sigg.re Maria Carmela Ferrante e Claudia Ferrante, eredi di Ferrante Nono, ubicato in Lecce alla via don Stefano Garzegno (già via Gramsci), in catasto al Fg. 229, p.lle 90 e 72, già tipizzato dal P.R.G. come zona F11 " attrezzature per l'istruzione, scuole dell'infanzia e dell'obbligo ", sviluppa una superficie catastale pari a complessivi mq. 4.900.
- Lo stesso si presenta, allo stato attuale, privo di costruzioni ed è inserito in una maglia urbana caratterizzata da un'intensa edificazione (zone "B12" di completamento edilizio) e dalla esiguità – che peraltro interessa anche i quartieri limitrofi – di aree destinate dal PRG a servizi.
- L'area oggetto di riqualificazione urbanistica non risulta definitivamente compromessa da edificato esistente legittimamente autorizzato e/o oggetto di sanatoria edilizia, in quanto libera e, pertanto, utilizzabile con destinazione a servizi;
- La stessa rientra tra le " zone F " destinate a servizi di quartiere eccedenti lo *standard minimo inderogabile di cui al DM 1444/68* e, pertanto, l'attuazione della stessa può essere effettuata direttamente dai privati, conformemente alle destinazioni di PRG, sulla base della puntuale ricognizione sui luoghi e cartografica effettuata dagli uffici comunali e posta a base delle scelte e valutazioni dell'Amm.ne Com.le, giusta del. C.C. n.56/2002;
- Il dimensionamento generale del settore residenziale è largamente sufficiente, atteso che la proiezione demografica al 1997 (calcolata al periodo quindicennale su cui è stato dimensionato il PRG di Lecce) pari a 107.407 abitanti, ad oggi non risulta ancora raggiunta, a causa di un progressivo significativo decremento demografico verificatosi negli ultimi decenni, come rilevato dai dati ISTAT che registrano alla data del 31.12.2013 una popolazione pari a 93.302 abitanti. Pertanto, non esiste alcuna necessità di aumento di aree edificabili da destinare alla residenza, né attuale né di previsione all'interno del Centro Urbano cittadino, mentre sussiste – di contro – la necessità di dotare il contesto urbano largamente edificato di attrezzature a servizio dei medesimi

insediamenti residenziali, così da garantire dimensioni minime di spazi collettivi da adibire ad *attrezzature e servizi di interesse comune* per i residenti del quartiere .

- Le scelte comunali nell'ambito del presente procedimento di riqualificazione urbanistica sono state formulate nel rispetto delle determinazioni di carattere generale già assunte dall'Amministrazione Comunale con le richiamate delibere C.C. n. 80/97 e n. 56/2002 e, in particolare, in conformità alle seguenti direttive che, sulla base delle considerazioni e motivazioni di cui sopra, restano pienamente confermate:
 - Reiterazione motivata dei vincoli sulle aree che non risultino definitivamente compromesse
 - Possibilità di attuazione delle attrezzature specifiche da parte dei privati per le aree eccedenti lo standard minimo di 18mq/ab di cui al DM 1444/68.
- L'applicazione comparata delle direttive in parola nella situazione oggettiva dell'area di proprietà Ferrante ha comportato – per un verso – la riconferma della destinazione a “ zona F – attrezzature e servizi di quartiere ” e – per altro verso - la possibilità di consentire l'attuazione delle medesime attrezzature anche ad iniziativa privata.
- Nell'ambito della pluralità di destinazioni di PRG inerenti le c.d. “ zone F “ , la tipologia di “ zona F12 – attrezzature civili di interesse comune “ , regolamentata dall'art. 90 delle N.T.A., appare idonea a soddisfare le esigenze dell'ambito territoriale di riferimento, contemperando l'interesse pubblico con quello privato.
- Benchè l'Amministrazione comunale abbia già avviato le procedure di formazione del nuovo PUG della città di Lecce, con l'adozione del Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.), giusta D. C.C. n.67 del 18.09.2012, nell'ambito del quale le singole problematiche troveranno una definitiva soluzione nel quadro di una organica revisione delle scelte urbanistiche, esiste tuttavia nell'immediato l'obbligo di provvedere alla riqualificazione dell'area oggetto del ricorso in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2489/2014.

RITENUTO conseguentemente di procedere alla riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà delle sigg.re Maria Carmela Ferrante e Claudia Ferrante , nel rispetto delle direttive formulate dall'Amministrazione comunale giuste delibere C.C. n. 80/97 e n. 56/02 ed alla luce delle motivazioni soprariportate, tipizzando l'area alla via don Stefano Garzegno (già via Gramsci), originariamente destinata dal PRG a “ zona F11 – attrezzature per l'istruzione “ in << zona F23“ attrezzature di interesse collettivo private ”(art. 98 NTA), nel rispetto degli indici, prescrizioni e destinazioni d'uso stabilite per le zone F12 – attrezzature civili di interesse comune , disciplinate dall'art.90 N.T.A. di P.R.G >>.

Tanto premesso, considerato e ritenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA la relazione che precede e fattala propria;
- VISTA la deliberazione C.C. n. 80/97 di indirizzi e direttive in merito alla questione della decadenza vincoli;
- PRESO ATTO delle ulteriori determinazioni assunte dall'Amministrazione giusta delibera C.C. n. 56/02 – Piano dei servizi;
- CONSIDERATO che, per l'area in parola, l'Amministrazione Comunale con delibera C.C. n. 80 del 15.06.2001, a seguito di ricorso TAR promosso dall'allora proprietario Ferrante Nono, aveva già adottato una variante al PRG, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, mediante conferma dell'originaria tipizzazione di Piano “ zona F11 - attrezzature per l'istruzione, scuole dell'infanzia e dell'obbligo “, approvata in via definitiva dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 983/02;
- VISTI gli atti inerenti il predetto procedimento di riqualificazione e, in particolare:
 - il ricorso TAR n. 3173/2001, promosso dalla sig.ra Ferrante M.Carmela , erede di Ferrante Nono, per l'annullamento della D.C.C. n.80/01 e della D.G.R. n.983/2002;
 - la sentenza n. 3267/05 con la quale il TAR Puglia – sez. Lecce ha annullato le delibere di adozione-

- approvazione della variante al PRG limitatamente alla mancata previsione di parametri certi di calcolo dell'indennizzo dovuto per la reiterazione dei vincoli di Piano;
- PRESO ATTO che è tuttora in corso giudizio presso il Tribunale Civile per l'accertamento del diritto all'indennizzo, nonché per la determinazione di parametri certi di calcolo dello stesso;
 - VISTI i successivi atti inerenti il presente provvedimento di riqualificazione urbanistica e, in particolare:
 - l'atto di diffida del 4.06.2012 prot.n.69149, proposto dalla sig.ra Maria Carmela Ferrante, erede di Ferrante Nono, per la riqualificazione urbanistica del lotto di proprietà alla via don Stefano Garzegno (già via Gramsci);
 - il ricorso TAR n. 1387 del 2012;
 - la nota racc. del Dirigente del Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del territorio del Comune di Lecce del 23.10.2012 prot. n.117214;
 - la sentenza n. 2000/2012 con cui il TAR Lecce ha dichiarato improcedibile il ricorso per carenza di interesse;
 - il ricorso promosso innanzi al Consiglio di Stato in data 20.01.2013 dalla sig.ra Ferrante, per l'annullamento e/o riforma della sentenza TAR n. 2000/2012, nonché per la nomina di un Commissario ad Acta;
 - la sentenza n. 2489/2014 del Consiglio di Stato, di accoglimento del ricorso, in riforma della sentenza TAR n. 2000/2012, con dichiarazione dell'obbligo del comune di provvedere sull'atto di diffida del 4.06.2012;
 - RAVVISATA la necessità e urgenza di dare esecuzione alla sentenza C.d.S. n. 2489/2014, nel rispetto dei criteri ed indirizzi già fissati dall'Amministrazione con del. C.C. n. 80/97 e sulla base delle successive determinazioni assunte con del. C.C. n. 56/2002;
 - PRESO ATTO che il dimensionamento generale del settore residenziale è largamente sufficiente, per cui non sussiste alcuna necessità di incremento di aree edificabili né attuale né di previsione, da destinare alla residenza;
 - RITENUTO conseguentemente di procedere alla riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà Ferrante sita in Lecce alla via don Stefano Garzegno (già via Gramsci), mediante riqualificazione del lotto originariamente classificato come " zona F11 – attrezzature per l'istruzione " in << zona F23" attrezzature di interesse collettivo private "(art. 98 NTA), nel rispetto degli indici, prescrizioni e destinazioni d'uso stabilite per le zone F12 – attrezzature civili di interesse comune, disciplinate dall'art.90 N.T.A. di P.R.G >>.
 - VISTI gli elaborati di variante al PRG predisposti dagli Uffici comunali - Settore Urbanistico, consistenti in:
 - Tav. 1 – Planimetria variante PRG – Zonizzazione tav. C11 (stralcio) 1:2000
 - Tav. 2 – Planimetria variante PRG – Calcolo delle aree tav. D11 (stralcio) 1:2000
 - All. 1 – Estratto di mappa
 - All. 2 – Stralcio aereofotogrammetrico
 - All. 3 – Ortofoto
 - DATO ATTO che il presente provvedimento non incide sul dimensionamento di PRG, trattandosi di aree in esubero rispetto allo standard di cui al DM 1444/68 - art.3, che resta pienamente garantito;
 - CONSIDERATO che la destinazione ad ATTREZZATURE E SERVIZI DI QUARTIERE, prevista ad iniziativa privata, appare idonea a soddisfare il fabbisogno di servizi nell'ambito urbano di riferimento, caratterizzato da un'intensa edificazione a prevalente carattere residenziale;
 - RITENUTO che tale scelta, operata nel rispetto dei principi ed indirizzi dell'Amministrazione di cui alle delibere C.C. n. 80/97 e n. 56/02, possa fondamentalmente contemperare il preminente interesse pubblico con quello privato;
 - CONSIDERATO che l'area non risulta assoggettata a vincoli di tutela paesaggistica;
 - PRESO ATTO del parere della Commissione Urbanistica Consiliare espresso in data.....
 - ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00;

- DATO ATTO che non si richiede parere contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno finanziario a carico del Comune;
- VISTI ALTRESI'
 - il PRG vigente
 - il PUTT/P vigente
 - il PPTR adottato
 - la Legge 1150/42 e s.m.i.
 - la legge 1187/68 art.2
 - le LL.RR. 56/80 e 20/01e s.m.i.
 - il D.M. 1444/68
 - il D.Lgs. 267/2000;

A Voti.....

DELIBERA

Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati.

- 1) **DI DARE ESECUZIONE** alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2489/2014 pronunciata sul ricorso n. 1859/2013 e, per l'effetto, procedere alla riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà delle sigg.re Maria Carmela Ferrante e Claudia Ferrante;
- 2) **DI ADOTTARE** conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 11 maggio 1980 n.56, la variante allo strumento urbanistico generale vigente sull'area di proprietà delle sigg.re Maria Carmela Ferrante e Claudia Ferrante, eredi di Ferrante Nono, sita in Lecce alla via don Stefano Garzegno (già via Gramsci), distinta in Catasto al Fgl. 229, p.lle 90 e 72, già tipizzata dal P.R.G. come zona F11 " *attrezzature per l'istruzione, scuole dell'infanzia e dell'obbligo* ", mediante la riclassificazione in **ATTREZZATURE E SERVIZI DI QUARTIERE << zona F23 – attrezzature di interesse collettivo private** disciplinate dall'art. 98 N.T.A. di P.R.G., **nel rispetto degli indici, prescrizioni e destinazioni d'uso stabilite per le zone F12 – attrezzature civili di interesse comune**, disciplinate dall'art.90 N.T.A. di P.R.G >>.

In conformità ai relativi elaborati di variante – tav. C11 " zonizzazione " e tav. D11 " calcolo delle aree " allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Settore Avvocatura, ai fini della trasmissione al Consiglio di Stato, nonché di notificare la presente delibera alla ricorrente sig.ra Ferrante Maria Carmela;
- 4) **DI DEPOSITARE** il presente provvedimento presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione ed eventualmente proporre nei successivi trenta giorni osservazioni a tutela del pubblico interesse, dandone pubblicità nelle forme e modi di legge;
- 5) **DI INVIARE** gli atti alla Regione Puglia - Assessorato alla Qualità del Territorio - Servizio Urbanistica, in esito all'esame delle osservazioni che saranno eventualmente presentate, ai fini dell'approvazione della variante al PRG;
- 6) **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio l'espletamento di tutti i successivi consequenziali adempimenti connessi al perfezionamento dell'iter procedimentale di approvazione della variante al PRG;
- 7) **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, con separata votazione unanime e palese, l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi del comma 4, art. 134 del D.Lgs. 267/2000.